

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. IV**  
**n. 157-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PELLEGRINO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

**FRANCESCO MAZZOLA**

per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre  
1981, n. 659  
(violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici)

**Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(CONSO)

il 26 maggio 1993.

---

Comunicata alla Presidenza il 16 luglio 1993

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il 26 aprile 1993 il Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Cuneo, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Mazzola per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici).

In data 26 maggio 1993 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 2 giugno 1993 e deferita alla Giunta l'8 giugno 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 22 giugno 1993.

La richiesta di autorizzazione a procedere è parsa alla Giunta, dopo approfondito esame, al limite della oggettiva infondatezza. Ed invero l'ipotesi di violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti viene contestata con riferimento ad una fornitura (da parte della Bertillo Carte e Valori srl di Borgo San Dalmazzo - Cuneo) di volantini e simili, a favore del candidato alle elezioni per il Senato Francesco Mazzola, per un valore complessivo (soltanto) di lire 4.948.785.

La vicenda potrebbe, secondo il magistrato richiedente, integrare la violazione delle norme richiamate atteso che il prezzo della fornitura è stato «autofatturato» dalla ditta fornitrice in assenza della deliberazione degli organi sociali prescritta dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Orbene la Giunta non ha potuto innanzitutto non rilevare il carattere minimale della fattispecie concreta, non solo alla luce del valore attuale reale della moneta, ma anche sulla base dell'intenzione del legislatore a proposito del finanziamento dei partiti politici: infatti, non a caso alla Presidenza della Camera debbono essere comunicati i contributi, o la messa a

disposizione dei servizi, a favore di partiti e di uomini politici, per un valore superiore ai cinque milioni di lire.

A ciò si aggiunga che l'illecita contribuzione andrebbe ravvisata nella rinuncia da parte della ditta fornitrice alla percezione del prezzo della fornitura. Sicchè, avuto riguardo alla modicità del valore, pare del tutto ragionevole ritenere che la stessa rientrasse nel potere determinativo dell'Amministratore delegato della società, Enrico Conte, e quindi essere oggetto di una decisione che, data la natura monocratica dell'organo, ben poteva essere non formalizzata in atto deliberativo.

Il caso di specie appare quindi strutturarsi in modo da escludere la esigenza del primo dei due adempimenti (la deliberazione degli organi sociali cui l'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 175 subordina la liceità dei contributi politici da parte di società di capitali). Quanto al secondo adempimento (l'iscrizione in bilancio), appare evidente come lo stesso, ponendosi a valle del contributo, sfugge di per sè ad ogni forma di possibile controllo da parte del soggetto percettore del contributo medesimo. Sicchè, in una prospettiva di razionale applicazione della norma, l'adempimento stesso (in ordine al quale il P.M. riferisce di non aver ancora potuto effettuare accertamenti) ove avvenuto varrebbe comunque a sanare la mancanza della deliberazione dell'organo sociale; ove omesso non sarebbe sufficiente ad integrare la violazione dell'articolo 7 della legge del 1974.

Malgrado l'oggettiva fondatezza di tali valutazioni, la Giunta ha ritenuto di dover proporre all'Aula la concessione dell'autorizzazione, avendo positivamente apprezzato come il carattere minimale e insieme liminare della fattispecie concreta risulti ben presente allo stesso magistrato procedente che al riguardo, a giustificazione della richiesta, ha anche ricordato i limiti temporali (344, comma 1, codice di proce-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dura penale) e sostanziali (343 codice di procedura penale) per le indagini, in assenza di autorizzazione a procedere.

Sicchè la Giunta è stata indotta a proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere, nell'auspicio che con la prosecuzione delle indagini la posizione del senatore Mazzola possa essere chiarita con rapidità e con definitiva certezza.

Rilevante è stata in tal senso - pur ribadendosi il principio secondo cui l'autorizzazione non possa essere automaticamente concessa, ogni volta che il senatore interessato abbia espresso un invito in tal senso - la circostanza che con una lettera il

senatore Mazzola ha (nell'ambito delle sue facoltà) sollecitato la Giunta ad autorizzare la prosecuzione del procedimento, ritenendo necessario «che la Magistratura possa giudicare su quanto contestatogli onde chiarire fino in fondo la vicenda in questione e restituirgli quella onorabilità personale che è stata in qualche misura lesa dalla pubblicità data alla notizia del procedimento penale apertosi nei suoi confronti».

Per tutte queste ragioni la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere.

PELLEGRINO, *relatore*

